REGOLAMENTO (CEE) N. 1786/79 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1979

recante modalità d'applicazione dell'aiuto generale concesso per il burro destinato al consumo diretto nella Comunità secondo la formula A indicata nel regolamento (CEE) n. 1269/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1768/79 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1269/79 obbliga gli Stati membri a scegliere fra le formule, in esso indicate, destinate a ridurre il prezzo del burro per il consumo diretto nella campagna lattiera 1979/1980 ; che, per l'aiuto generale concesso secondo la formula A in oggetto, è opportuno prevedere l'applicazione per analogia dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/79 della Commissione, del 10 agosto 1979, relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1979/1980, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/79 si applicano per analogia al burro che fruisce dell'aiuto generale secondo la formula A di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1269/79.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Vedi pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale.